



**PIANO REGOLATORE
PIANO DEL PAESAGGIO
PIANO DELLE ZONE**

**VARIANTE
SPAZIO RISERVATO ALLE ACQUE**

Corsi d'acqua comunali e fiume Maggia

RAPPORTO DI PIANIFICAZIONE

Studi Associati SA
via Zurigo 19
CP 4046
CH-6904 Lugano
tel. +41 091 910 17 30
fax +41 091 923 99 55
e-mail info@sasa.ch
www.sasa.ch

**Incarico per per l'adozione
del Consiglio comunale (art. 27 Lst)**

Approvato dal Municipio con ris. mun. 2347 del 11.10.2022.

30 settembre 2022

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Premessa e contenuti	3
1.2 Stato della pianificazione	3
2. OBIETTIVI E METODO DI LAVORO	5
2.1 Obiettivi	5
2.2 Metodologia	5
2.3 Rilievo tecnico (studio di base)	5
2.4 Valutazione pianificatoria generale	5
3. APPROCCIO METODOLOGICO	9
3.1 Commento generale al quadro legislativo	9
3.2 Applicazione alla situazione territoriale di Ascona	10
4. ESAME PRELIMINARE DEL DT	12
4.1 Osservazioni generali (cap. 4.1, pag.3)	12
4.2 Osservazioni puntuali (cap. 4.1, pag. 4)	13
4.3 Articoli normativi (cap. 4.1, pag. 5)	21
4.4 Spazio riservato alle acque stagnanti – osservazioni generali (cap. 4.2, pag. 6)	22
5. PROCEDURA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE	25
6. VARIANTE DI PIANO REGOLATORE	25
6.1 Oggetto della variante	25
6.2 Corsi d'acqua prevalentemente a cielo aperto	26
6.2.1 <i>Ri Brumo e Ri Ludwig</i>	26
6.2.2 <i>Riale Brima</i>	27
6.2.3 <i>Ri delle Betulle</i>	29
6.3 Corsi d'acqua a deflusso misto	29
6.3.1 <i>Ri Croce Pedrolì</i>	29
6.3.2 <i>Ri di Ciöss</i>	29
6.3.3 <i>Ri Moscia</i>	30
6.3.4 <i>Rivabelle</i>	30
6.3.5 <i>Ri Fontanelle</i>	30
6.3.6 <i>Ri Romano</i>	30
6.4 Fiume Maggia	30
6.5 Norme di attuazione del Piano regolatore	31
7. PROCEDURA	33
8. PIANI	34
9. ALLEGATI	34

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

CC:	Consiglio comunale
CdS:	Consiglio di Stato
DT:	Dipartimento del territorio
LPAc:	Legge federale sulla protezione delle acque (24 gennaio 1991)
LSCA:	Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (21 giugno 1991)
Lst:	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (21 giugno 2011)
LDP	Legge sul demanio pubblico
MM:	Messaggio municipale
MU	Misurazione ufficiale
NAPR:	Norme di attuazione del Piano regolatore
OPAc:	Ordinanza sulla protezione delle acque (28 ottobre 1998)
OSCA:	Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (2 novembre 1994)
PD:	Piano Direttore cantonale
PR:	Piano regolatore
RLst:	Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (20 dicembre 2011)
SRA:	Spazio riservato alle acque
ST/STN:	Spazio tecnico necessario (per corsi d'acqua intubati)

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa e contenuti

Il presente Rapporto pianificatorio presenta la variante di Piano regolatore per la determinazione degli spazi riservati alle acque (SRA) dei corsi d'acqua comunali e del fiume Maggia, ai sensi della legislazione vigente e le relative direttive tecniche cantonali.

A seguito dell'esame preliminare cantonale (EP) – ritenuta in particolare la necessità di definire la linea di sponda del lago in base alla posizione del limite demaniale – il Municipio ha risolto di procedere con l'allestimento di due incarti di variante di PR, definendo un primo modulo relativo ai corsi d'acqua comunali e al fiume Maggia (il presente documento) e un secondo modulo riguardante le rive del lago che seguirà in una procedura successiva.

L'adeguamento del PR ai disposti dell'OPAc è di principio volto a garantire la protezione contro le piene, migliorando al contempo la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e la fruibilità delle rive per la popolazione.

1.2 Stato della pianificazione

Il PR del Comune di Ascona è stato approvato dal Consiglio di Stato (CdS) con Risoluzione N. 2438 del 17 giugno 2015.

Contro questa decisione pende tutt'ora il ricorso da parte del Municipio del 19 agosto 2015, sospeso dalla decisione congiunta di voler procedere con i principali adeguamenti imposti dal CdS prima dell'evasione.

Il Municipio sta terminando i lavori per l'adeguamento del vigente PR ai disposti della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), in particolare tramite l'allestimento del Regolamento edilizio (RE) che prenderà il posto delle NAPR.

Oltre a diversi studi pianificatori in corso (alberi, mobilità, ecc.) sono inoltre in avanzata fase procedurale le seguenti varianti:

- *Esercizio della prostituzione* (approvata dal CdS il 03.04.2019, con ris. n. 1722)
- Adeguamento al PALoc via Ferrera (approvata dal CdS il 10.07.2019, con ris. n. 3616);
- *ZDV Castello del Sole* (adottata dal Consiglio comunale di Ascona il 22.12.2020 e adottata anche dal Consiglio comunale di Locarno in virtù del carattere intercomunale – ricorso "LOC" pendente contro l'adozione del CC di Ascona);
- *Piano particolareggiato del nucleo storico PPN* (incarto consegnato al DT per esame preliminare);
- *Adattamento alla Lst* (esame preliminare effettuato il 5 aprile 2022, procedura di informazione e partecipazione conclusa e incarto per l'adozione da parte del CC in preparazione).

Non è invece stata approvata dal CdS la variante *Antenne comunicazione mobile* (ris. n. 242, del 19.01.2021, accogliendo un ricorso delle compagnie di telecomunicazione).

Per quel che il tema SRA, il PR in vigore riporta unicamente una linea di arretramento dal lago in località Albarella e Fenaro. A titolo indicativo è riportata la curva di livello di 198.00 m/sm (zone esposte a pericolo alto, medio e di pericolo di esondazione) la quale delimita un'area per la quale l'art. 16 NAPR definisce alcuni vincoli.

Il Comune di Ascona non dispone attualmente di un limite demaniale approvato su tutto il comprensorio comunale. Infatti, nell'ambito della decisione di approvazione della revisione del PR di Ascona, il CdS (decisione 2438 del 17 giugno 2015) non approvava la linea del demanio alla quota 194.50 m s.l.m. così come adottata dal Comune (decisione N. 2438, p. 65).

Le motivazioni vertevano (decisione N. 2438, punto 6.1.6 b, pp. 64-65) sul fatto che alla luce della giurisprudenza in materia (vedi Sentenza n. 90.2011.77 del 28 giugno 2013), se il confine previsto nell'ambito di una procedura di misurazione catastale eseguita secondo il diritto in vigore prima del 1° dicembre 1952 differisce da quello stabilito all'art. 4 LDP, occorre procedere con l'aggiornamento dei dati catastali; differenze di poco conto possono essere trascurate.

Se la misurazione è stata eseguita dopo tale data, i rilievi catastali vengono fatti rettificare solo nel caso in cui si riscontrino situazioni di evidente contrasto con il nuovo diritto. La MU di Ascona risale all'anno 1930. L'art. 3 cpv. 2 della LDP indica che, qualora la misurazione catastale sia stata eseguita dopo il 1952, occorre rettificare i confini delle acque pubbliche unicamente in situazione di evidente contrasto con il nuovo diritto.

Nel caso di Ascona, l'Ufficio del demanio ritiene che il limite demaniale corrisponda per lo più alla linea di confine Stato-privati riportata nella Misurazione Ufficiale (decisione N. 2438, p. 65). Il CdS decise quindi di adeguare il limite della zona edificabile e tutti i vincoli ad essa associati allo stato di proprietà, in particolare laddove si è ritenuto che la MU corrispondesse al limite del demanio (approvazione CdS, p. 65 e allegato 8, p.168).

Data tuttavia l'indeterminatezza dello stato di proprietà, elemento cardine per la determinazione dell'estensione della zona edificabile, il CdS sospende la decisione in merito all'assegnazione della zona lago nei tratti di riva lago dove è imposta la procedura di rettifica del limite demaniale (decisione N. 2438, p. 65).



Figura 1 zona a lago sospesa dal CdS (decisione N. 2438, allegato 9, p 169, approvazione CdS) in attesa dell'aggiornamento della MU ordinata all'ufficio del demanio

2. OBIETTIVI E METODO DI LAVORO

2.1 Obiettivi

L'obiettivo della variante consiste nel determinare e consolidare a PR, laddove possibile, lo SRA per i corsi d'acqua presenti sul territorio di Ascona e di proporre un approccio al tema del rispetto ecologico (anche qui dove possibile) delle rive del lago.

2.2 Metodologia

Per definire lo SRA dei diversi corsi d'acqua presenti sul territorio comunale ci si è basati sui seguenti documenti:

- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc).
- Repubblica e Cantone Ticino – Dipartimento del territorio – Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità: Linee guida cantonali – Spazio riservato alle acque – Supporto per la definizione. Settembre 2015.
- Confederazione Svizzera – Ufficio federale dell'ambiente : L'espace réservé aux eaux en territoire urbanisé. Fiche pratique du 18 janvier 2013 sur l'application de la notion de "zones densément bâties" selon l'ordonnance sur la protection des eaux.
- Confederazione Svizzera – Ufficio federale dell'ambiente, Ufficio federale dell'agricoltura e Ufficio federale dello sviluppo territoriale: Espace réservé aux eaux et agriculture. Fiche pratique du 20 mai 2014.

2.3 Rilievo tecnico (studio di base)

Il lavoro di rilievo, eseguito nel 2018, è stato sottoposto per una verifica all'Ufficio corsi d'acqua e al Municipio (*Spazio riservato alle acque. Rilievo e analisi dei corsi d'acqua. Relazione e schede, versione 05 giugno 2018*). Si trattava soprattutto di verificare che fossero stati presi in considerazione tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio di Ascona e che l'applicazione degli SRA teorici fosse di principio corretta.

Nel fascicolo allegato "*Spazio riservato alle acque. Rilievo e analisi dei corsi d'acqua. Relazione e schede*" a cui si rimanda per i dettagli sono riportate le schede tecniche con l'indicazione e la descrizione delle singole tratte esaminate in sede di rilievo. In questo documento allegato è pure riportata la metodologia per la delimitazione degli SRA e degli ST teorici.

2.4 Valutazione pianificatoria generale

Nell'ambito del rilievo tecnico sono stati identificati sul territorio 20 (venti) corsi d'acqua, esclusa la Maggia.

10 (dieci) di questi non sono stati ulteriormente approfonditi nel presente rapporto in quanto si tratta di corsi d'acqua situati completamente all'interno dell'area forestale; in questi casi l'art. 41a *cpv.* 5 OPAc prevede infatti la possibilità di rinunciare alla definizione di uno SRA..

Dei 10 corsi d'acqua invece considerati, l'analisi dei dati di rilievo ha permesso di individuare nel territorio del Comune di Ascona, 3 (tre) corsi d'acqua principali. Questi, seppur presentando alcune tratte intubate soprattutto in coincidenza dell'attraversamento delle strade, si sviluppano su un tracciato continuo e prevalentemente a cielo aperto, defluendo da monte verso valle e confluendo nelle acque del lago Maggiore.

Si tratta in particolare del Ri Brumo (compresa la sua diramazione chiamata Ri Ludwig) e il Riale Brima ai quali si aggiunge il Ri delle Betulle, il cui tracciato sul territorio di Ascona è maggioritariamente in bosco ma che puntualmente lambisce la zona insediativa del Comune, che si sviluppa poi sul territorio di Losone immettendosi poi nella Brima di nuovo in territorio di Ascona.

Questi corsi d'acqua che defluiscono per alcune tratte nel bosco ed in altre nell'area insediativa hanno un effetto strutturante sull'ambiente costruito, sono infatti facilmente identificabili nonostante l'importante grado di urbanizzazione spesso riconoscibile nel contesto in cui s'inseriscono. Per la presenza di percorsi pedonali e strade di quartiere sulle proprie rive svolgono un'importante funzione anche per lo svago di prossimità.

L'analisi dei rilievi ha inoltre permesso di determinare la presenza di tutta una serie di tronconi di corsi d'acqua misti, che non defluiscono in maniera continua a cielo aperto da monte verso il lago. Si ipotizza che questi corsi d'acqua avessero in passato un tracciato completo ma che, a causa di interventi puntuali di interrimento o messa in tubo delle tratte, causate da necessità insediative (edificazione, costruzione di strade, ecc.), risultino oggi molto "frammentati".

Questi corsi d'acqua presentano quindi tracciati in molti punti interrati e/o intubati mentre in alcune tratte defluiscono ancora a cielo aperto. Nell'ambito di questo rapporto vengono quindi classificati come corsi d'acqua a deflusso misto, la cui funzione è prettamente legata al deflusso delle acque.



Figura 2 Situazione idrografica del Comune di Ascona (limite comunale in rosso)

Oltre al lago (Lago Maggiore) e al fiume Maggia sono indicati in azzurro i corsi d'acqua riportati dalla rete idrica nazionale, mentre con il colore blu sono indicati le tratte a cielo aperto rilevate nello studio di base.

La rappresentazione serve soprattutto per capire le relazioni funzionali idrauliche intercomunali con il Comune di Losone.

La tabella qui di seguito riporta i 10 corsi considerati in funzione della verifica per la definizione di un SRA.

Corso d'acqua principale (rete idrografica nazionale)	Definizione nell'ambito del presente rapporto
Riale Brima	Corso d'acqua prevalentemente a cielo aperto
Ri Brumo / Ri Ludwig	Corso d'acqua prevalentemente a cielo aperto
Ri delle Betulle	Corso d'acqua prevalentemente a cielo aperto
Ri di Croce Pedrolì	Corso d'acqua a deflusso misto
Altri corsi d'acqua (prevalentemente situati in ambito insediativo)	
Ri di Ciöss	Corso d'acqua a deflusso misto
Ri di Moscia	Corso d'acqua a deflusso misto
Rivabelle	Corso d'acqua a deflusso misto
Ri Fontanelle	Corso d'acqua a deflusso misto
Ri Romano	Corso d'acqua a deflusso misto

Il Comune di Ascona al confine est con Locarno è lambito dall'ambito di pertinenza delta del fiume Maggia. Quest'ultimo rappresenta un grande corso d'acqua per il quale, secondo la guida pratica cantonale "Spazio riservato alle acque – supporto per la definizione" [DT, settembre 2015], è l'Autorità cantonale ad assumere il compito di definire lo SRA.

Per quel che riguarda il Lago Maggiore, l'analisi dei dati di rilievo sovrapposti alle fotografie aeree e ai dati di PR hanno permesso di identificare un'importante eterogeneità dei territori a riva lago. Sono infatti presenti porzioni di riva densamente edificate caratterizzate da una morfologia in pendenza, altre pubbliche e molto antropizzate, altre edificabili ma poco costruite o in uno stato comunque poco antropizzato, con forti caratteristiche ancora naturali.

La riva che si estende dal confine con Ronco S/Ascona sino all'inizio del lungolago di Ascona è incastonata tra la strada cantonale ed il lago con una morfologia in forte pendenza. La tratta si caratterizza inoltre per l'importante presenza di edificazioni intercalate a porzioni di territorio occupate da bosco.

Il lungolago di Ascona è invece caratterizzato da una forte antropizzazione, si distingue l'importante presenza di muri e darsene lungo la riva. Questo tratto di riva, grazie anche alla presenza di numerosi bar e ristoranti all'aperto, oltre che di importanti strutture alberghiere, rappresenta uno spazio di fruizione pubblica molto utilizzato e apprezzato dai residenti e dai visitatori.

Successivamente, verso est, la riva assume delle caratteristiche di pregio paesaggistico ed ecologico, si presenta con una morfologia molto pianeggiante, poco antropizzata, dove trova spazio una vegetazione rigogliosa con la presenza anche, in coincidenza del bagno pubblico e del lido, di spiagge bianche.

In concomitanza del golf patriziale sino al porto la riva delimitata a nord dal percorso pedonale continua sempre con una morfologia molto pianeggiante presentando un'importante valore ecologico in particolare per lo scarso grado di antropizzazione e la copertura boschiva. Verso il porto la riva risulta invece essere molto più antropizzata, per poi ritornare molto naturale al confine con Locarno in coincidenza del delta della Maggia.

La suddivisione della riva in tratte con caratteristiche territoriali omogenee porta a definire 5 tratte di riva come riportato nella tabella qui di seguito.

Nr. tratta	Estensione	Caratteristiche principale dell'ambito lacustre
1	Dal confine con Ronco S/Ascona sino all'inizio del lungolago.	Densamente edificata, morfologia in pendenza
2	Lungolago di Ascona sino al limite della zona vincolata per contenuti alberghieri (ZDV).	Pubblica e molto antropizzata
3	Dalla ZDV sino al lido (compreso)	Edificabile e di pregio ecologico
4	Golf patriziale	Poco antropizzata e di pregio ecologico
5	Dal porto patriziale al confine con Locarno	Parte del Delta della Maggia, di competenza cantonale

3. APPROCCIO METODOLOGICO

3.1 Commento generale al quadro legislativo

L'esplicitazione di un vincolo pianificatorio per lo SRA necessita di un'importante ponderazione degli interessi tra le esigenze di protezione dalle piene, di garantire le funzioni naturali delle acque e degli ambienti correlati (interesse specifico) e quelle dell'utilizzo ammesso dal PR in vigore (edificabilità).

Vista la densità relativamente alta dell'edificazione di Ascona, la presenza di importanti aree a destinazione pubblica situate presso le rive del lago, con costruzioni e manufatti, molti degli SRA teorici calcolati in base alle indicazioni dell'OPAc e delle linee guida cantonali, si sovrappongono alle zone edificabili previste dal PR.

Le normative d'uso previste dall'OPAc (e dalle linee guida cantonali per quanto riguarda gli ST), determinano una serie di limitazioni significative dell'uso dei fondi, se non addirittura l'impossibilità di poterli utilizzare in base alle destinazioni previste dal PR.

- Negli SRA:
- è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri;
 - non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari;
- negli ST:
- è vietata la costruzione di nuovi edifici o manufatti (la demolizione e ricostruzione è parificata ad una nuova costruzione);
 - i proprietari devono "garantire l'accessibilità per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria".

Tenendo conto di queste potenziali problematiche, l'OPAc ammette quindi, in determinate situazioni, la possibilità di non definire uno SRA o di procedere ad un suo adattamento in base alla situazione circostante.

Sia per i corsi d'acqua che per le acque stagnanti, è possibile:

- adeguare la larghezza dello SRA alla "situazione di edificazione" nelle zone densamente edificate, purché sia garantita la protezione contro le piene (OPAc, art. 41a, cpv. 4, art. 41b, cpv. 3);
- rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque, se non vi si oppongono interessi preponderanti, se si trovano in un'area forestale, se il corso d'acqua è messo in galleria, se è artificiale o se è molto piccolo (OPAc, art. 41a, cpv.5) o se il bacino d'acqua ha una superficie inferiore a 0.5 ettari o è artificiale (OPAc, art. 41b, cpv.4).

3.2 Applicazione alla situazione territoriale di Ascona

Il territorio del Comune di Ascona risulta essere molto eterogeneo. La struttura insediativa molto densa nella parte centrale del territorio comunale, che prosegue in modo meno intensivo lungo la riva del lago sino al confine con Ronco S/Ascona, è integrata ad aree boschive e agricole poco antropizzate con forte valenza paesaggistica ed ecologica.

In questo contesto l'esplicitazione di un vincolo pianificatorio di SRA necessita di un'importante lavoro di ponderazione degli interessi tra le esigenze di protezione dalle piene e delle componenti naturalistiche (interesse specifico) e quelle dell'utilizzo concesso dal PR in vigore (edificabilità).

Di principio, si è cercato di fissare i limiti lungo i confini dei mappali o paralleli agli stessi oppure in corrispondenza di limiti fisici (strade, bosco, ecc.) per facilitare il reperimento sul terreno.

In particolare, laddove il corso d'acqua scorre in una fascia boschiva a contatto con l'area insediativa o all'interno della stessa, in linea generale si è optato per una definizione dello SRA sul limite accertato dell'area forestale.

La determinazione di un vincolo di SRA in coincidenza di superfici in zona insediativa poste in prossimità dell'area forestale non determina egli stesso l'inedificabilità del fondo. Si ricorda infatti che l'art. 6 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) definisce la distanza minima dal bosco per le costruzioni di 10 m, le superfici ad una distanza inferiore non possono comunque già oggi essere edificate.

Rispetto allo spazio teorico definito dal rilievo sono stati apportati degli aggiustamenti cercando di semplificare i limiti degli SRA, adattandone i tracciati con un margine di tolleranza di principio dell'ordine di 1 metro.

Sulla scorta dell'analisi della situazione territoriale, pianificatoria e insediativa, le possibilità di adattamento o di rinuncia dello SRA sono quindi state applicate in funzione dei casi specifici riscontrati sul territorio. Le indicazioni seguenti descrivono le scelte di principio adottate nella definizione dello SRA. La motivazione delle scelte puntuali e specifiche è precisata in dettaglio nel cap. 5.

<i>Situazione tipo</i>	<i>Proposta per la definizione dello SRA</i>
Corso d'acqua interamente nell'area forestale	<u>Rinuncia alla definizione di uno SRA</u> , ai sensi dell'art. 41a, cpv. 5 OPAC.
Corso d'acqua di piccole dimensioni	<u>Rinuncia alla definizione di uno SRA</u> , ai sensi dell'art. 41a, cpv. 5 OPAC.
Corso d'acqua a cielo aperto, in un'area densamente edificata	<p><u>Adeguamento dello SRA</u>, ai sensi dell'art. 41a, cpv. 4 OPAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai muri di sostegno o ai limiti dei fondi, laddove il dislivello tra il letto del corso d'acqua e il terreno circostante è importante. Si tratta di situazioni in cui un eventuale incremento dello SRA è tecnicamente e oggettivamente difficoltoso, se non compromettendo pesantemente l'edificabilità dei fondi adiacenti; - al limite degli edifici, nei casi in cui si tratti di un restringimento puntuale e quindi poco pregiudizievole degli aspetti ecologici, mentre un suo eventuale incremento inciderebbe sull'edificabilità del fondo; - al limite di infrastrutture indispensabili all'uso e all'esercizio dell'edificazione presente (strade, rampe, ecc.). Anche in questi casi, un eventuale incremento dello spazio destinato alle acque appare tecnicamente e oggettivamente difficoltoso, se non a scapito dell'edificabilità dei fondi; - alla distanza di confine vigente nella zona edificabile adiacente, laddove questa non si discosta eccessivamente dallo SRA teorico. L'adeguamento ad un vincolo esistente offre il vantaggio di una maggiore chiarezza di applicazione ed evita inutili conflitti derivanti da una minima sovrapposizione di linee. La funzione ecologica e idraulica dello SRA è in ogni caso garantita.
Corso d'acqua intubato sotto un'area di traffico pubblica	<p><u>Rinuncia alla definizione di uno SRA</u>, ai sensi dell'art. 41a, cpv. 5 OPAC.</p> <p>La presenza di un vincolo a favore dell'ente pubblico per la realizzazione dello spazio stradale è già una garanzia di accessibilità per eventuali lavori di manutenzione.</p>
Corso d'acqua intubato sotto un'area densamente edificata	<u>Rinuncia alla definizione di uno SRA</u> , ai sensi dell'art. 41a, cpv. 5 OPAC, in quanto la sicurezza idraulica può essere vincolata nelle NAPR.

4. ESAME PRELIMINARE DEL DT

Il Municipio ha trasmesso al DT il Piano d'indirizzo per l'esame preliminare ai sensi dell'art. 25 Lst il 19 dicembre 2018.

Il DT ha allestito l'esame preliminare il 6 ottobre 2020.

Nel presente capitolo sono illustrate le osservazioni del DT e le decisioni prese dal Municipio al riguardo.

4.1 Osservazioni generali (cap. 4.1, pag.3)

Osservazioni del DT

Anche dove lo SRA non è stato definito graficamente poiché il corso d'acqua scorre in galleria, bisogna tenere conto dell'arretramento tecnico definito nelle norme.

Oltre alla funzione idraulica di deflusso delle acque, è infatti fondamentale garantire l'accessibilità per ragioni di manutenzione, ancora di più quando si tratta di corsi d'acqua che scorrono in condotte.

Valutazione

La rinuncia a definire uno SRA per le acque "messe in galleria" è esplicitamente ammessa dall'OPAc (art. 41a, cpv 5). L'Ordinanza non prevede per contro né l'esigenza di garantire l'accessibilità dei corsi d'acqua in galleria per ragioni di manutenzione, né prevede che i Cantoni possano prevedere norme diverse o più restrittive.

La definizione di uno "spazio tecnico" di 3 metri più la profondità del tubo, per ciascun lato dei canali sotterranei, dove i proprietari devono "garantire l'accessibilità per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria", laddove essi scorrono sotto edifici appare esagerata, oltre che poco praticabile.

Nel caso in cui i corsi d'acqua siano interrati sotto un'area pubblica (p.es. una strada), la presenza di un vincolo a favore dell'ente pubblico è già una garanzia di accessibilità per eventuali lavori di manutenzione, che rende inutile la definizione di uno "spazio tecnico".

Laddove invece i corsi d'acqua transitano sotto aree private, è certamente sufficiente menzionare nelle NAPR/RE che il proprietario ha l'obbligo di garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua.

Un discorso a parte lo merita il tratto del Riale Brima, tra il confine comunale con Losone e l'area della pista di ghiaccio e lo skate-park (fondi n. 3129 e 3131), dove il corso d'acqua non può nemmeno essere considerato "in galleria", ma piuttosto una componente strutturale di un'opera idraulica che gestisce i deflussi a seguito della costruzione della galleria di Ascona. Questa tratta è inoltre oggetto di captazione per il sistema di raffreddamento della pista di ghiaccio.

Decisione del Municipio

Confermare la rinuncia a definire uno SRA per i corsi d'acqua messi in galleria, ai sensi dell'art. 41a, cpv 5 OPAc.

4.2 Osservazioni puntuali (cap. 4.1, pag. 4)

Qui di seguito sono esposte tutte le osservazioni del DT, punto per punto. Laddove la situazione può essere trattata in modo simile, applicando la stessa disposizione dell'OPAc, i casi sono trattati in modo congiunto.

Tutte le rappresentazioni grafiche fanno riferimento al Piano d'indirizzo del 17 dicembre 2018, sottoposto al DT per esame preliminare.

Osservazioni del DT

Ri Brumo, fondo n. 1262

Lo SRA va incluso su tutta la larghezza includendo anche lo spazio necessario sul mapp. 1262.

Ri Brumo, fondo n. 1466

Lo SRA va definito anche in coincidenza della cabina di trasformazione.



Valutazione

L'OPAc, art. 41a, cpv 4, prevede che "Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata a alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate."

Nella fattispecie, si tratta di una scalinata che permette l'accesso ai fondi sottostanti, rispettivamente un'infrastruttura di pubblica utilità, la cui utilizzazione sarebbe compromessa se dovessero essere inserite in uno SRA.

In ogni caso, è garantita la protezione contro le piene.

Decisione del Municipio

Confermare l'adattamento dello SRA alla situazione di edificazione esistente, ai sensi dell'art. 41a, cpv. 4 OPAC, per i fondi n. 1262 e 1466.

Osservazioni del DT

Ri Brumo, fondi n. 1254 e 1255

Lo SRA nella fascia di bosco tra i due mappali va portato almeno alla larghezza minima calcolata.



Valutazione

Va innanzitutto sottolineato che l'OPAc, art. 41a, cpv. 5, prevede che "Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste si trovano in foresta (...)."

Nella fascia di bosco a cavallo dei due mappali, lo SRA è stato definito in modo molto più generoso rispetto allo SRA teorico. Anche laddove si propone una diminuzione su un lato, la larghezza complessiva dello SRA proposto rimane quasi costantemente maggiore rispetto allo SRA teorico.

In considerazione di questi due aspetti, e ritenuto che non vi sarebbe alcun beneficio di tipo ecologico, naturalistico e tantomeno idraulico, non c'è alcun interesse di ordine superiore nel definire uno SRA che sconfini nella zona edificabile.

Decisione del Municipio

Confermare l'adattamento dello SRA così come proposto con il Piano d'indirizzo, che viene incrementato rispetto allo SRA teorico.

Osservazioni del DT

Ri Brumo, fondo n. 2065

A monte del posteggio e di via Gottardo Madonna lo SRA va definito per la tratta con stato ecomorfologico artificiale (inclusa la camera di ritenuta del materiale a monte dell'imbocco per il tombinone sotto la strada).

Valutazione

L'osservazione è pertinente.


Decisione del Municipio

Definire uno SRA come da calcolo teorico.

Osservazioni del DT

Ri Ludwig, fondo n. 2651

Lo SRA non è definito nonostante una tratta del riale sia indicata a cielo aperto. Lo SRA va definito anche qui.



Ri Croce Pedroli, fondo n. 1519

Non è chiaro il motivo per il quale il rapporto del piano di indirizzo non contenga indicazioni riguardo alla mancata definizione dello SRA in questo mappale (...)

Per non limitare eccessivamente l'edificabilità si chiede di definire perlomeno uno spazio pari all'arretramento tecnico per garantire la manutenzione anche in futuro.

Valutazione

L'OPAc, art. 41a, cpv 4, permette un adattamento dello SRA alla situazione dell'edificazione, a condizione che sia garantita la protezione contro le piene.

In entrambi i casi, il corso d'acqua scorre a diretto contatto le costruzioni presenti, per questo motivo è certamente possibile adattare lo SRA, limitando la sua estensione unicamente alle parti non edificate dei fondi.

Decisione del Municipio


Definire lo SRA, adattandolo alla situazione dell'edificazione presente, ai sensi dell'art. 41a, cpv. 4 OPAc.

Osservazioni del DT

Ri Croce Pedroli, fondi n. 2799 e 1300

Il beneficio per la natura di una rivitalizzazione della tratta in galleria che parte in località Premacagno, è considerato rilevante ai sensi della pianificazione cantonale delle rivitalizzazioni.

Si chiede pertanto di includere lo SRA anche di questa tratta per garantire lo spazio per una futura rivitalizzazione (messa a cielo aperto).

Valutazione

La tratta in questione del Ri Croce Pedroli non è menzionata nel rapporto finale sulla pianificazione cantonale delle rivitalizzazioni, ma l'allegato n.6 del rapporto, la segnala come tratta la cui rivitalizzazione presenta un beneficio "rilevante" rispetto ai costi.

Nonostante l'OPAc art. 41a, cpv 5 preveda che "Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste sono messe in galleria (...)"., considerate le indicazioni della pianificazione cantonale, si ritiene che possa essere indicato uno SRA.


Decisione del Municipio

Definire uno SRA per la tratta in galleria del Ri Croce Pedroli .

Osservazioni del DT

Riale Brima, fondo n.1395

Su questo mappale, per tenere adeguatamente conto della recente rivitalizzazione in quest'area, si chiede di mantenere lo spazio come da Piano dei rilievi.

Valutazione

Sul fondo n. 1395 è prevista la realizzazione di una sala polivalente, con spazi amministrativi, per il quale il Municipio ha bandito un concorso di architettura.

L'art. 41a, cpv 4 OPAC ammette che "Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata a alla situazione di edificazione (...)". In questo caso, ritenuto l'interesse pubblico derivante dalla realizzazione dell'edificio, si ritiene lecito procedere con un adattamento dello SRA teorico a 5 m dal corso d'acqua.


Decisione del Municipio

Per il fondo n. 1395, adattare lo SRA teorico a 5.00 m di distanza dal corso d'acqua.

Osservazioni del DT

Riale Brima, fondo n.1394

Comparto Medere (Parco dei Poeti): La mancata definizione dello SRA su questo mappale non è giustificata. Lo SRA va definito come da Piano dei rilievi.

Valutazione

Effettivamente il caso specifico del fondo n. 1394, non rientra nelle eccezioni previste dall'OPAc, sebbene la definizione di uno SRA lo renderebbe completamente inedificabile. Va peraltro rimarcato che il fondo ha una larghezza che varia tra 3.5 e 4.0, per cui già il solo rispetto delle distanze da confine lo rende di fatto inedificabile, se osservato a sé stante. Vengono in ogni caso conservati gli indici, che potrebbero essere utilizzati a favore dei fondi adiacenti.

Decisione del Municipio

Definire lo SRA sul fondo n. 1394, con un leggero adattamento rispetto al calcolo teorico, adattandolo al limite della particella.

Osservazioni del DT

Riale Brima, diversi fondi

In generale non è giustificata la riduzione dello SRA al confine dei mappali. Lungo tutto il corso d'acqua si chiede di mantenere lo SRA come da Piano dei rilievi e di adattarlo solo in funzione degli edifici esistenti (come per es. sul mappale 2573 o 622). Questo vale per tutto il comparto.

Valutazione

L'osservazione è plausibile. Alcuni adattamenti proposti, seppure modesti e effettuati sulla scorta di valutazioni fondate, non rientrano nelle eccezioni previste dall'OPAc.


Decisione del Municipio

Definire lo SRA come da calcolo teorico, con adattamenti unicamente laddove ammesso dall'OPAc.

Osservazioni del DT

Riale Brima, fondi n. 2394 e 3129

Comparto Noci: Lo SRA va mantenuto come da Piano dei rilievi anche a monte e a valle del bosco.

Valutazione

Sul fondo n. 3129 lo SRA proposto è molto più ampio rispetto allo SRA teorico.

L'osservazione del DT è per contro plausibile per quanto riguarda l'estremità ovest del fondo n. 2394, dove il Riale Brima scorre a cielo aperto e non è presente edificazione.


Decisione del Municipio

Definire lo SRA sul fondo n. 2394, come da calcolo teorico.

Osservazioni del DT

Ri delle Betulle, AP-EP

Lo SRA va definito per sottolineare il concetto di corridoio ecologico e garantire le funzioni del riale.



Ri di Ciöss

Lo SRA va definito anche all'interno dell'area protetta in quanto si situa in prossimità della zona agricola e non solo in bosco.

Valutazione

Lo SRA teorico è sempre inferiore alla distanza che le costruzioni devono rispettare dal bosco di 10.00, (o di 6.00 m), motivo per cui la sua istituzione non sembra possa portare a benefici di tipo naturalistico o ecologico.

Non sono però date le condizioni formali specifiche per le quali l'OPAc permette la rinuncia a definire uno SRA o un suo eventuale adattamento.

Decisione del Municipio

Definire lo SRA del Ri delle Betulle lungo il limite della zona EAP e lungo il Ri di Ciöss, come da calcolo teorico.

Osservazioni del DT

Ri Moscia, fondi n. 2413 e 2076

Lo SRA va definito anche per questi mappali. Lo stato di fatto degli edifici esistenti è protetto. In caso di ulteriore sviluppo dei sedimi dovrà essere previsto un uso conforme o fatta una richiesta di deroga da giustificare.



Valutazione

L'osservazione del DT è plausibile. Le costruzioni esistenti già oggi non rispettano la distanza minima dal bosco e, parzialmente, nemmeno l'arretramento dall'area pubblica, motivo per cui qualsiasi intervento che vada al di là della manutenzione, comporterebbe de facto una loro demolizione. La possibilità di rinunciare a definire uno SRA ai sensi dell'art. 41a, cpv. 5 OPAC o di adeguarlo alla situazione di edificazione ai sensi dell'art. 41a, cpv. 4 OPAC non sono date, in quanto il riale è a cielo aperto e gli edifici lo sovrastano.

Decisione del Municipio

Definire lo SRA sui fondi n. 2413 e 2076, come da calcolo teorico.

Osservazioni del DT

Ri Romano

Per le tratte non in bosco e non in galleria va definito lo SRA.



Valutazione

Il Ri Romano è un corso d'acqua temporaneo, in parte sotterraneo e in parte completamente incanalato (larghezza del canale ca. 50 cm), che scorre a monte del Sentiero Romano.

Ai sensi dell'art, 41a, cpv. 5 OPAC "Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste sono molto piccole."

Considerate le contingenze specifiche, si ritiene siano date le premesse per una rinuncia alla definizione di uno SRA.

Decisione del Municipio

Confermare la rinuncia allo SRA, ai sensi dell'art. 41a, cpv. 5 OPAC,

Osservazioni del DT

Ri Fontanelle, fondi n. 980 e 983

Lo SRA va definito all'interno dell'area insediativa.



Valutazione

L'osservazione è in parte pertinente. Per quanto riguarda il fondo n. 983, può essere praticato un adattamento dello SRA ai sensi dell'art. 41a, cpv 4 OPAC, secondo cui "Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata a alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate." Per il fondo n. 980 non sono invece date le condizioni per una rinuncia o un adattamento dello SRA.

Decisione del Municipio

Definire lo SRA sul fondo n. 980, come da calcolo teorico e adeguare lo SRA teorico sul fondo n. 983 alla situazione dell'edificazione, ai sensi dell'art. 41a, cpv. 4 OPAC.

4.3 Articoli normativi (cap. 4.1, pag. 5)

Osservazioni del DT

"Nella definizione dello spazio riservato alle acque si chiede venga specificato che lo spazio riservato alle acque è definito dagli artt. 36a Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC, RS 814.20), 41a e . 41b dell'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc, RS 814.201).

Si chiede, inoltre, di valutare l'opportunità di fornire o meno nel PR l'indicazione su come considerare eventuali distanze da mantenere verso quei corsi d'acqua permanenti o temporanei per i quali non è ritenuto necessario definire lo spazio riservato alle acque (artt. 41 a cpv. 5 e 41 b cpv. 4 OPAC). (...) a livello normativo suggeriamo di definire una distanza minima, al fine di garantire un sufficiente distacco di eventuali costruzioni o impianti conformi alla zona forestale o agricola.

Il tema delle tratte in galleria, conosciute o sconosciute, va incluso precisando che da ogni lato a partire dal bordo esterno della tubazione è definito un arretramento tecnico di almeno 3 metri più la profondità della tubazione stessa. L'obiettivo oltre a evitare di arrecare un pregiudizio al deflusso idraulico, è di garantire l'accessibilità per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. All'interno dello spazio tecnico è vietata la costruzione di nuovi edifici e manufatti. L'onere di verifica del tracciato intubato è carico del proprietario del fondo. Lo spostamento delle tratte intubate è possibile unicamente nell'impossibilità di rimessa a cielo aperto, previa verifica della sicurezza idraulica e con il consenso dell'Autorità cantonale.

Infine, si chiede di completare le norme specificando che nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e previo consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione di zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti."

Valutazione

Per quanto riguarda le tratte intubate, la richiesta del DT di prevedere un arretramento tecnico di almeno 3 metri più la profondità della tubazione stessa (!) non trova alcun fondamento nell'OPAC, che anzi, ai sensi dell'art. 4a, cpv. 5, prevede la possibilità di rinunciare a fissare lo SRA, se queste sono messe in galleria e se non vi si oppongono interessi preponderanti.

La richiesta di completare le norme specificando che nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e previo consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione di zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti è ridondante, in quanto facendo riferimento all'OPAc, sono già contemplate tutte le indicazioni necessarie.

La richiesta di mantenere una distanza minima dai corsi d'acqua per i quali si è rinunciato a definire uno SRA, appare per contro pertinente.

Decisione del Municipio

Confermare la formulazione dell'articolo NAPR proposto, con l'aggiunta di un paragrafo che regola la distanza dai corsi d'acqua per i quali non è stato definito uno SRA.

4.4 Spazio riservato alle acque stagnanti – osservazioni generali (cap. 4.2, pag. 6)

Osservazioni generali del DT

"In generale, si ritiene che la rinuncia alla definizione dello spazio riservato alle acque del lago per lunghe tratte non sia giustificabile e vada contro i principi alla base del concetto stesso di spazio riservato alle acque. Si ricorda che l'OPAc fissa le modalità di calcolo dello SRAS, i criteri per il suo aumento, le disposizioni per le zone densamente edificate e le condizioni per la rinuncia alla delimitazione dello spazio (art. 41b - Spazio riservato alle acque stagnanti).

L'art. 41 b cpv 4 OPac prescrive che se non si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste a) si trovano in foreste o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura, b) hanno una superficie inferiore a 0,5 ettari, c) sono artificiali.

La norma non precisa altre situazioni in cui è possibile rinunciare a fissare lo SRAS."

Osservazioni del DT sulla tratta n.1 (cap. 4.2.2, pag. 8)

" (...) il Municipio indica di non aver definito lo SRAS giacché esso renderebbe di fatto inedificabili alcuni terreni a lago. Inoltre, lamenta l'assenza di una linea demaniale approvata per il territorio di Ascona che permetterebbe di ancorare lo SRAS nel territorio.

Tale giustificazione non rientra nelle condizioni che permettono di rinunciare alla definizione dello SRAS, questo va dunque fissato conformemente ai cpv 1, 2, 3 dell'art. 41 b OPac (va considerata di principio una larghezza di 15 m dalla linea di sponda che può essere aumentata o può essere ridotta a dipendenza di taluni fattori esplicitati [nell'articolo]. (...) "



Osservazioni del DT sulla tratta n.2 (cap. 4.2.2, pag. 9)

"Per questa tratta, che riguarda il lungolago di Ascona e la riva fino alla località "Ressiga", il Municipio rileva di non aver definito lo SRAS visto l'elevato grado di antropizzazione della riva, senza possibilità di addurre risvolti ecologici significativi, e a fronte delle limitazioni d'uso che ciò comporterebbe per le attività sul lungolago.

(...) Nel caso specifico non sono date le condizioni riservate dall'art. 41 b cpv. 4 per poter rinunciare alla definizione dello SRAS. Il Municipio è chiamato, innanzitutto, a definire la linea di sponda per questa tratta. In funzione di tale approfondimento sarà poi possibile considerare una riduzione dello SRAS conformemente ai principi di uso razionale del suolo. L'OPAc prevede la possibilità di ridurre lo spazio riservato alle acque in presenza di una zona densamente edificata. Non si esclude, a priori, una riduzione pari a 0 dove lo SRAS coincida con la linea definita dal muro artificiale della

riva. Tale intenzione, dovrà tuttavia risultare sorretta da un'attenta analisi del contesto edificato circostante che ne giustifichi la portata."



Osservazioni del DT sulla tratta n.3 (cap. 4.2.2, pag. 9)

" (...) il Municipio indica di rimandare la definizione dello SRAS nell'ambito dell'elaborazione del Piano di quartiere obbligatorio previsto dal Piano regolatore. Per la parte rimanente a est l'esecutivo intende rinunciare a definire lo SRAS perché impedirebbe una confacente edificazione dei fondi (...)

Al riguardo valgono i principi già esposti per la tratta 1 e la tratta 2 circa la possibilità dal profilo giuridico di non definire lo spazio di protezione delle acque. In aggiunta si osserva che non può essere il PQ a definire i vincoli pianificatori derivanti dall'applicazione dell'OPAc (...) Ciò deve avvenire mediante il Piano di utilizzazione.


La proposta di istituire un vincolo di tutela e di rispetto paesaggistico – ecologico ZPNL 1, non può sostituirsi all'assegnazione della Zona di protezione delle acque di superficie. Si chiede di fissare il vincolo di protezione delle acque per questa tratta."




Osservazioni del DT sulla tratta n.4 (cap. 4.2.2, pag. 10)

Il DT rimanda alle osservazioni formulate per le tratte n. 1, 2 e 3.

In particolare, la proposta di istituire un vincolo di tutela e di rispetto paesaggistico – ecologico ZPNL 1, non può sostituirsi all'assegnazione della Zona di protezione delle acque di superficie. Si chiede di fissare il vincolo di protezione delle acque per questa tratta."

Osservazioni del DT sulla tratta n.5 (cap. 4.2.2, pag. 10)

"La possibilità di non definire lo SRAS non contempla una deroga di competenze alle autorità cantonali. (...) si chiede che il Municipio proceda determinando innanzitutto la linea di sponda sulla base del confronto tra quota di riferimento e limite catastale, per poi procedere con la definizione dello spazio riservato al lago."

Valutazione

La considerazione di maggiore rilievo è di ordine formale, ma determinante: in assenza di un limite di sponda ufficiale e vincolante, manca un elemento fondamentale per la determinazione della profondità dello SRA, indipendentemente da ogni considerazione di ordine pianificatorio o territoriale.

Nel merito, la considerazione di eventualmente ridurre lo SRA sul lungolago alla larghezza dei manufatti di sostegno della riva, invece di rinunciare alla sua definizione tout-court appare sensata e praticabile.

La richiesta di fissare lo SRA invece di definire un vincolo di tutela e di rispetto paesaggistico-ecologico appare pure plausibile, soprattutto in considerazione del fatto che le tratte di riva in questione non sembrano presentare particolari conflitti d'uso.

Per quanto riguarda le tratte di riva già edificate, sembra invece applicabile il principio dell'adattamento dello SRA alla situazione di edificazione, ai sensi dell'art. 41c, cpv 4 OPAc.

Decisione del Municipio

Vista la necessità di stabilire il limite demaniale, quale base di partenza per il calcolo dello spazio riservato alle acque, si ritiene utile **allestire la variante di PR relativa allo SRA delle rive lacustri tramite un modulo pianificatorio a sé stante.**

5. PROCEDURA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Con risoluzione N. 494 del 08.03.2022, prendendo atto dell'esame preliminare del DT 6 ottobre 2020, il Municipio ha risolto di voler consolidare tramite la procedura di informazione e partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 26 Lst, la parte relativa ai corsi d'acqua (inclusa la Maggia, di pertinenza cantonale), posticipando quella inerente le rive lago (si vedano anche le considerazioni del cap. 4.4).

Gli atti per la procedura di informazione e consultazione sono stati depositati presso la Cancelleria comunale dal 28 marzo all'11 maggio 2022.

Durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

6. VARIANTE DI PIANO REGOLATORE

6.1 Oggetto della variante

In considerazione delle valutazioni esposte al cap. 4.4, la presenta variante riguarda la determinazione dello SRA per:

1) i corsi d'acqua comunali

prevalentemente a cielo aperto

- a) Ri Brumo / Ri Ludwig
- b) Riale Brima
- c) Ri delle Betulle

a deflusso misto

- d) Ri di Croce Pedroli
- e) Ri di Ciöss
- f) Ri di Moscia
- g) Rivabelle
- h) Ri Fontanelle
- i) Ri Romano

2) il Fiume Maggia.

La determinazione dello SRA del Verbano sarà oggetto di una procedura separata.

6.2 Corsi d'acqua prevalentemente a cielo aperto

Come già precedentemente esposto, nell'area insediativa l'analisi dei dati di rilievo ha permesso di identificare 3 (tre) corsi d'acqua principali ritenuti importanti dal punto di vista dell'interesse pubblico e da tutelare quindi tramite adeguate misure pianificatorie. Si tratta in particolare del Ri Brumo con il Ri Ludwig (considerato come sua diramazione), il Riale Brima e il Ri delle Betulle.

Questi corsi d'acqua hanno un effetto strutturante sull'ambiente costruito, sono infatti facilmente riconoscibili nonostante l'importante grado di urbanizzazione del contesto nel quale s'inseriscono. Per la presenza di percorsi pedonali e strade di quartiere sulle proprie rive svolgono inoltre un'importante funzione di svago e di distensione.

In questo senso, laddove non si oppongono interessi preponderanti si ritiene possibile esplicitare un vincolo di SRA come da calcolo teorico, con alcuni restringimenti puntuali in funzione della situazione contingente, al fine di garantire la loro valorizzazione e continuità ecologica. Gli effetti positivi si esplicitano pure in termini di valorizzazione del patrimonio costruito, di miglioramento paesaggistico e di mantenimento nonché creazione di luoghi di distesa.

6.2.1 Ri Brumo e Ri Ludwig

Viene confermato lo SRA teorico, con i seguenti adattamenti in funzione della situazione pianificatoria o dell'edificazione circostante:

Fondi	Proposta / Osservazioni
1272, 1294, 1398,	Rinuncia alla definizione di uno SRA nella zona forestale.
1243, 1244, 1294, 1520, 1521, 1522,	Adattamento minimo (max. ca. 1 m) dello SRA nella zona agricola.
1255, 2065	Adattamento dello SRA alla situazione dell'edificazione esistente (strada e posteggio - art. 41a, cpv. 4 OPAc).
1254, 1255, 1443, 1258, 188, 2006	Adattamento dello SRA al limite della zona forestale. Prevalentemente si tratta di un'estensione e la sua larghezza è quasi sempre maggiore rispetto allo SRA teorico.
2651	Adattamento minimo dello SRA all'edificazione esistente.
1258, 1442, 1443	Adattamento dello SRA al limite della zona forestale. La sua larghezza è sempre maggiore rispetto allo SRA teorico.
1466	Adattamento dello SRA alla situazione dell'edificazione esistente, verso la cabina di trasformazione il limite dello SRA è stato posto lungo la linea di arretramento definita dal PR (strada e cabina di trasformazione - art. 41a, cpv. 4 OPAc).
1263	Adattamento dello SRA alla situazione dell'edificazione esistente (art. 41a, cpv. 4 OPAc).

6.2.2 Riale Brima

Oltre alla particolarità di scorrere per buona parte sul territorio di Losone, il Riale Brima presenta una situazione molto diversificata: nella parte a monte è parte integrante di un'opera di sistemazione e gestione idraulica legato alla galleria di aggiramento di Ascona, segue la tratta caratterizzata dalla presenza di importanti infrastrutture, per poi defluire fino al Verbano lungo una tratta caratterizzata da un contesto urbano.

Il riale è stato oggetto di un progetto di riqualifica naturalistica e paesaggistico-fruttiva allestito nel 2017¹, in parte realizzato, in particolare lungo la tratta tra via Medere e via Muraccio.

Va inoltre messo in evidenza che la tratta tra il confine comunale con Losone e l'area della pista di ghiaccio e lo skate-park (fondi n. 3129 e 3131) è parte di un intervento di gestione idraulica realizzato alla fine degli anni '70, in vista della costruzione della galleria di aggiramento di Ascona. Questo intervento ha deviato le acque della Brima e del riale della Madonna della Fontana (Losone) in una camera di decantazione collocata sul confine tra Losone e Ascona, dalla quale esse sono convogliate verso il fiume Maggia. A monte della camera di decantazione si trova una presa che rilascia le acque della Brima nella tratta che sfocia nel Verbano.




Figura 3 Schema della gestione idraulica al confine tra Losone e Ascona (fonte: Dionea SA)

In funzione di quanto descritto qui sopra, la tratta della Brima dal confine comunale con Losone, con il sistema di condotte tra la camera di decantazione e la pista di ghiaccio, deve essere considerato non tanto come un corso d'acqua, ma piuttosto un'opera di ingegneria idraulica atta a gestire i deflussi dei corsi d'acqua che vi convergono, cosa che rende di fatto impraticabile, vedi inutile, la definizione di uno SRA o di uno spazio tecnico avente l'obiettivo un'eventuale rinaturazione.

¹ Riale della Brima Riqualifica naturalistica e paesaggistico – fruttiva, Dionea SA, 18.07.2017

In generale è confermato lo SRA teorico, con i seguenti adattamenti in funzione della situazione pianificatoria o dell'edificazione circostante:

Fondi	Proposta / Osservazioni
3129, 3131	Adattamento dello SRA in funzione della situazione di edificazione (art. 41a, cpv 4 OPAC). Conferma dello SRA teorico sulla sponda sinistra della tratta a cielo aperto e incanalata sul fondo n. 3129. Ampliamento dello SRA a valle della tratta sotterranea, raccordato fino a coincidere con la larghezza della zona forestale e fino a 3 m di distanza dal manufatto est della pista di ghiaccio.
644, 878, 3142, 3242	Adattamento minimo dello SRA teorico (<1m) al fine di renderlo parallelo ai limiti dei fondi (3m in sponda destra, 4m in sponda sinistra). A monte (fondi 644 e 848), nonostante attualmente l'ultima parte del corso d'acqua sia sotterranea, è stato definito uno SRA, in quanto si ritiene che essa possa facilmente essere rimessa a cielo aperto.
870, 873, 876, 891, 892, 2226, 2521, 2522, 2529, 2559, 2571, 2575, 2857, 2959	Adattamento dello SRA, al limite dei fondi sulla sponda destra e alla linea di arretramento sulla sponda sinistra. Lo SRA è più ampio rispetto al calcolo teorico. A monte (fondi 876 e 2857), nonostante attualmente l'ultima parte del corso d'acqua sia sotterranea, è stato definito uno SRA, in quanto si ritiene che essa possa facilmente essere rimessa a cielo aperto.
632, 1619, 1400	Adattamento dello SRA in modo da farlo coincidere con il limite della zona forestale. Gli adattamenti sono minimi (<2m) e portano complessivamente ad un aumento della larghezza dello SRA.
2318, 2573	Adattamento dello SRA alla situazione dell'edificazione (art. 41a, cpv 4 OPAC). Il limite è parallelo al corso d'acqua, sulla base della distanza degli edifici esistenti.
1395	Adattamento dello SRA in base alla prevista ubicazione della prevista sala polivalente, a 5 m dal confine (art. 41a, cpv 4 OPAC).
622	Adattamento dello SRA alla situazione dell'edificazione (art. 41a, cpv 4 OPAC). Il limite è parallelo al corso d'acqua, sulla base della distanza dell'edificio più vicino. L'adattamento è inferiore a 2m.
609, 1394, 1396, 1858, 3209	Adattamento dello SRA alla situazione dell'edificazione, intesa in questo caso come il limite dei fondi (art. 41a, cpv 4 OPAC).
613, 2013	Adattamento dello SRA alla situazione dell'edificazione (art. 41a, cpv 4 OPAC). Il limite è parallelo al corso d'acqua, sulla base della distanza degli edifici esistenti.

6.2.3 Ri delle Betulle

Per questo d'acqua si è optato alla rinuncia a definire uno SRA ai sensi dell'art. 41a, cpv 5 OPAC, in quanto scorre all'interno della zona forestale.

L'unica eccezione è data dalla tratta che scorre lungo il limite della zona AEP di Premacagno, laddove lo SRA è confermato come da calcolo teorico.

6.3 Corsi d'acqua a deflusso misto

I sei corsi d'acqua valutati (Ri Croce Pedrolì, Ri di Ciöss, Ri di Moscia, Rivabelle, Ri Fontanelle e Ri Romano) presentano molte tratte interrato e/o intubate e solo alcune tratte ancora a cielo aperto, sono stati classificati come corsi d'acqua a deflusso misto, con una funzione prettamente legata al deflusso delle acque.

In considerazione della funzione ecologica e paesaggistica d'insieme pressoché inesistente, si è rinunciato quasi dappertutto alla delimitazione di uno SRA o di uno ST, avvalendosi di questa possibilità concessa dall'OPAC, ritenendo più opportuna la codifica di questi corsi d'acqua come un onere per il quale il proprietario del fondo ha il dovere di garantire la funzione idraulica di deflusso delle acque.

Fanno eccezione solo alcune brevi tratte menzionate nei cap. seguenti.

6.3.1 Ri Croce Pedrolì

Fondi	Proposta / Osservazioni
1300, 2799	Questa tratta attualmente intubata fa parte degli interventi previsti dalla pianificazione cantonale delle rivitalizzazioni, motivo per cui viene definito uno SRA.
1519	Lo SRA è adattato alla situazione dell'edificazione esistente (art. 41a, cpv 4 OPAC).
1178, 1179, 1180	Lo SRA è adattato alla situazione dell'edificazione esistente, inteso in questo caso il limite dei fondi (art. 41a, cpv 4 OPAC).
1137, 1138	Lo SRA è adattato al limite della zona forestale.
1185	Si ritiene che l'ultima tratta che sfocia nel Verbano possa essere facilmente rimessa a cielo aperto, motivo per cui viene definito uno SRA.

6.3.2 Ri di Ciöss

Fondi	Proposta / Osservazioni
1529, 1633	Conferma dello SRA, in quanto la tratta lambisce la zona agricola

6.3.3 Ri Moscia

Fondi	Proposta / Osservazioni
2076, 2413	Conferma dello SRA, con lievi adattamenti in funzione dell'arretramento dall'area pubblica. Non sono dati i presupposti per rinunciare allo SRA ai sensi dell'art. 41a, cpv. 5 OPAC.

6.3.4 Rivabelle

Fondi	Proposta / Osservazioni
1239, 1240, 1255	Conferma dello SRA, con lievi adattamenti in funzione dei limiti dei fondi.

6.3.5 Ri Fontanelle

Fondi	Proposta / Osservazioni
980, 983	Conferma dello SRA, adattandolo sul fondo n. 983 alla situazione dell'edificazione (art. 41a, cpv. 4 OPAC).

6.3.6 Ri Romano

Si rinuncia alla definizione di uno SRA anche per le tratte a cielo aperto in quanto si tratta di un corso d'acqua temporaneo avente dimensioni minime (art. 41a, cpv. 5 OPAC).

6.4 Fiume Maggia

Lo SRA del Fiume Maggia è stato determinato da parte dell'Ufficio cantonale dei corsi d'acqua, che ha trasmesso le indicazioni.

Il fondo n. 894, all'estremità est del territorio giurisdizionale comunale è l'unico interessato dallo SRA, che si sovrappone quasi esclusivamente all'area assegnata alla zona forestale e per solo per una piccola parte alla zona agricola.

6.5 Norme di attuazione del Piano regolatore

Viene confermata la proposta di norma già presentata con il Piano d'indirizzo, con l'aggiunta di un paragrafo che prevede il mantenimento di una distanza minima di 3 m anche dai corsi d'acqua per i quali non è stato definito uno SRA.

Per il commento alle osservazioni del DT in sede di esame preliminare si rimanda al cap. 4.3.

Nelle Norme di attuazione del Piano regolatore attualmente in vigore, l'articolo relativo agli SRA potrebbe essere inserito quale art. 21bis, mentre nel contesto dell'adattamento del PR alla Lst, attualmente in fase di esame preliminare, è già stata prevista una numerazione che lo colloca come art. 45 del Regolamento edilizio.

Norme di attuazione del Piano regolatore art. 21bis

Spazio riservato alle acque

(Regolamento edilizio, art. 45 - Spazio riservato alle acque)

¹ *Lo spazio riservato alle acque è una fascia di rispetto, definita dal piano delle zone lungo le acque stagnanti e lungo i corsi d'acqua a cielo aperto, intubati o in galleria.*

² *All'interno dello spazio riservato alle acque possono essere autorizzati soltanto gli interventi previsti dall'art. 41c OPAC.*

² *Laddove non è definito uno spazio riservato alle acque, le costruzioni devono rispettare una distanza minima di 3.0 m dall'alveo.*

⁴ *I fondi attraversati o lambiti da corsi d'acqua a cielo aperto, intubati o in galleria, lungo i quali non è definito uno spazio riservato alle acque, sono gravati da un onere di garantire il deflusso idraulico. Gli interventi che interessano questi fondi possono essere autorizzati soltanto nella misura in cui non pregiudichino il deflusso idraulico.*

⁵ *I corsi d'acqua intubati o in galleria, lungo i quali è definito uno spazio riservato alle acque, soggiacciono a rivitalizzazione e rimessa a cielo aperto.*

Nel contesto della variante di Piano regolatore con procedura semplificata, riguardante la zona per edifici e attrezzature di interesse pubblico n. 8.1, il Dipartimento del territorio ha introdotto una modifica d'ufficio all'articolo n. 42 delle NAPR, volta a definire uno spazio tecnico all'interno del quale non è ammessa l'edificazione (avviso del 12 febbraio 2021).

Tale prescrizione viene ora adattata in funzione dei contenuti della presente variante di PR, facendo riferimento all'articolo delle NAPR relativo allo spazio riservato alle acque. Le modifiche sono evidenziate in **azzurro**, mentre gli stralci sono ~~barrati~~.

*Norme di attuazione del Piano regolatore
art. 42*

Zona per edifici e attrezzature di interesse pubblico (EAP)

(Regolamento edilizio, art. 35 - Zona per scopi pubblici)

¹ ... omissis ..

² ... omissis ..

Per la zona 8.1 valgono le seguenti prescrizioni particolari:

Indice di sfruttamento (i.s) massimo: 0.5

Indice di occupazione (i.o) massimo: 50%

Altezza massima: ml 9.80

al colmo: ml 11.60

Per interventi di copertura della pista di ghiaccio è data facoltà al Municipio di derogare all'altezza massima al colmo fino a 16.00 ml, premesso un arretramento della struttura eccedente di almeno 10.00 ml dalla gronda.

*La copertura della pista di ghiaccio deve **tenere conto delle disposizioni sullo SRA dell'art. 21 bis / art. 45** ~~situarsi al di fuori dello spazio tecnico riservato al riale Brima (intubato), pari a 3 metri più la profondità della tubazione stessa da ogni lato a partire dal bordo esterno della tubazione. Se non fosse possibile va innanzitutto valutata la possibilità di rimettere a cielo aperto il riale con un tracciato alternativo, subordinatamente va previsto lo spostamento della tubazione al di fuori del perimetro interessato per garantirne l'accessibilità in ogni momento.~~*

³ ... omissis ..

7. PROCEDURA

Con risoluzione N. 494 del 08.03.2022, prendendo atto dell'esame preliminare del DT 6 ottobre 2020, il Municipio ha risolto di voler consolidare tramite la procedura di informazione e partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 26 Lst, la parte relativa ai corsi d'acqua, posticipando quella inerente le rive lago (cfr. cap. 4.4).

Il Consiglio Comunale adotta la variante pianificatoria.

Il Municipio la pubblica, previo avviso anche personale ai proprietari, per un periodo di trenta giorni presso la Cancelleria comunale e trasmette gli atti al Consiglio di Stato.

Contro il contenuto della variante pianificatoria è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 28 Lst). Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nel Comune e ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione. I ricorsi sono presentati per mezzo del Municipio, il quale li trasmette con le sue osservazioni al Consiglio di Stato entro sei mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Il Consiglio di Stato esamina gli atti, decide i ricorsi e approva in tutto o in parte la variante di PR. Quest'ultima entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 29 Lst).

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla notificazione. Sono legittimati a ricorrere il Comune, i già ricorrenti e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 30 Lst).

Lugano, 30 settembre 2022

8. PIANI

- 01-SRA Piano del paesaggio / Piano delle zone – Spazio riservato alle acque – Rilievi, scala 1:4'000, 17 dicembre 2018
- 02-SRA Piano del paesaggio / Piano delle zone – Spazio riservato alle acque – Proposta pianificatoria, scala 1:4'000, 30 settembre 2022
- E. pl. Estratti planimetrici dei rilievi (14 agosto 2018 / 17 dicembre 2018) e delle proposte (11 marzo 2022 / 30 settembre 2022), scala 1:1'000
- E. pl. 01 Comparto Moscia
 - E. pl. 02 Ri Croce Pedroli (sud)
 - E. pl. 03 Comparto Medere
 - E. pl. 04 Comparto Molino alias Pasini
 - E. pl. 05 Riale Comparto Noci
 - E. pl. 06 Riale Rivabelle

9. ALLEGATI

Rilievo e analisi dei corsi d'acqua e delle rive lacustri, 12 settembre 2018:

- Relazione e schede tecniche
- 03.A-SRA Piano dei rilievi – Zona est, scala 1:3'000
- 03.B-SRA Piano dei rilievi – Zona centro, scala 1:3'000
- 03.C-SRA Piano dei rilievi – Zona ovest, scala 1:3'000